



COMUNE DI BENNA

PROVINCIA DI BIELLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.139 DEL 07/12/2023

OGGETTO:

SEAB SPA. Aumento di capitale. Autorizzazione all'acquisto di quote societarie e conseguente autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di acquisto.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- "S.E.A.B. S.p.A" è una società *in house providing* appartenente ai comuni biellesi, con sede legale in Biella Viale Roma 14, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;
- il capitale sociale ai sensi dell'articolo 5 del vigente statuto è attualmente fissato in Euro 936.071,00=, diviso in 936.071 azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- l'oggetto sociale, come riportato nell'articolo 4 dello Statuto della Società S.E.A.B. S.p.A è il seguente:
 - a) la raccolta ed il trasporto, anche conto terzi, e l'intermediazione dei rifiuti, la nettezza urbana, la cura delle aree verdi, lo spazzamento, il lavaggio, la disinfestazione e lo spurgo, la manutenzione e noleggio di veicoli ecologici e delle attrezzature di raccolta;
 - b) la progettazione, la realizzazione e la conduzione in proprio e conto terzi di impianti di stoccaggio e di riciclaggio;
 - c) la progettazione e la realizzazione, per conto proprio e per conto di terzi, di opere di recupero ambientale, di lavori di sistemazione forestale e di verde pubblico;
 - d) lo smaltimento di rifiuti urbani a frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto ed ogni forma di gestione, diretta ed indiretta, di impianti di trattamento meccanico-fisico-biologico dei rifiuti, di impianti di valorizzazione, di impianti di stabilizzazione anaerobica e/o aerobica, compreso il compostaggio, di impianti di incenerimento e termovalorizzazione e di discarica;
 - e) l'acquisto e la vendita di brevetti in genere nel settore dell'igiene ambientale;
 - f) la realizzazione di studi, ricerche, monitoraggi, valutazioni tecnico-economiche, consulenze ed attività di comunicazione ambientale connessi con l'oggetto sociale;
 - g) l'applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

RICHIAMATO il concordato preventivo di SEAB SPA omologato dal Tribunale di Biella con decreto del 01.07.2022, pubblicato il 06.07.2022 ed allegato al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale e divenuto definitivo.

VISTA la nota della Società S.E.A.B. S.p.A pervenuta in data 13/10/2023 n. prot. 8748, ad oggetto "Richiamo Il tranche Aumento Capitale Sociale ivi allegata sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, con cui comunica che:

- in data 11 settembre 2023 il consiglio di amministrazione ha deliberato conformemente alle previsioni di piano concordatario, di richiamare l'aumento di capitale, per l'esercizio 2023, per una tranche di complessivi € 1.500.000,00, con emissione di n. 1.500.000 di azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna, da offrire in opzione ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale della Società al

momento dell'aumento di capitale medesimo, con la precisazione che sarà possibile la sottoscrizione per un numero inferiore di azioni;

- Il versamento del saldo da parte dei Soci sottoscrittori è richiesto, contestualmente alla comunicazione della sottoscrizione delle azioni offerte in opzione, entro e non oltre il 09/01/2024;

VISTA la nota della Società S.E.A.B. S.p.A pervenuta in data 25/10/2023 n. prot. 9132, ad oggetto "Richiamo Il tranche Aumento Capitale Sociale: integrazione ivi allegata sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale, con cui comunica che:

- L'offerta di azioni proposta si riferisce a quanto deliberato dall'assemblea dei soci dell'8 aprile 2021, divenuta parte integrante del piano concordato omologato dal Tribunale di Biella in data 01/07/2022. In tale sede i comuni si sono espressi a favore dell'aumento di capitale sociale per complessivi euro 4.000.000 in proporzione alla quota in possesso di ogni socio. Tale delibera prevedeva inoltre che l'aumento avvenisse in più tranche, la prima delle quali è stata richiamata in scadenza nei primi mesi del 2023;

- Si specifica che non è necessario aderire all'offerta della seconda tranche per l'intera somma disponibile ma è possibile procedere alla sottoscrizione anche solo per una quota parte della stessa;

VISTO il vigente Statuto della società S.E.A.B. S.p.A, a cui si rinvia per ogni elemento non citato nella presente deliberazione in approvazione;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma PA), in particolare, ai fini del presente atto, gli artt. 3,4,5,7,8 e 16;

- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, approvata con deliberazione del C.C. n. 37 del 15/12/2022;

DATO ATTO che ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto, previsto per le società in house, in conformità con la normativa vigente ed applicabile, l'art. 27 dello Statuto di S.E.A.B. S.p.A ne disciplina le modalità e l'esercizio;

PRESO ATTO CHE:

- è intenzione di questa Amministrazione di acquisire nuove ulteriori azioni ordinarie di partecipazione nella Società S.E.A.B. S.p.A;

- che le nuove ulteriori azioni ordinarie che si intendono acquisire da S.E.A.B. S.p.A sono n. 6.200;

- che il valore nominale delle predette nuove ulteriori azioni ordinarie è pari a all'importo di € 6.200,00;

- che complessivamente le quote di partecipazione (già possedute 1240+6200 e di nuova acquisizione 6.200) del Comune di Benna sono n. 13.640, per un valore complessivo di € 13.640,00;

VISTI

- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa";

- l'art.4, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 175/2016 che così recitano: 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con un imprenditore selezionato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
 - l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Oneri di motivazione analitica" che prevede un onere di motivazione nell'atto deliberativo di acquisizione delle partecipazioni in società;
 - l'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Acquisto di partecipazioni in società già costituite" che, nel richiamare l'art. 7 dello stesso Testo unico, prevede la necessaria adozione di un atto deliberativo da parte del consiglio comunale;
 - l'art.14 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica", inerente il recupero dell'equilibrio economico delle società a partecipazione pubblica;
 - l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Società in house" che dispone in merito all'house providing;

PRESO ATTO CHE:

- le attività indicate dal Testo Unico e svolte dalla Società S.E.A.B. S.p.A. rientrano tra le finalità istituzionali del Comune;
- il Piano industriale e concordatario omologato dal Tribunale di Biella comprova il ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Società Seab in un arco temporale inferiore al triennio, come risulta:
 - ✚ dal medesimo piano come da ultimo modificato, che si allega alla presente sotto la lettera D);
 - ✚ dalla relazione del commissario giudiziale che si allega alla presente sotto la lettera E);
 - ✚ dal decreto di omologazione del Tribunale di Biella, allegato A);
- come risulta dal piano concordatario, l'aumento di capitale è destinato unicamente a investimenti, e in ispecie al rinnovo del parco mezzi della Società, di cui è notoria la vetustà, e che in nessun modo sarà destinato, anche solo in parte, al pagamento dei debiti concorrenti;
- la vetustà del parco mezzi della Società comporta ingenti spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per carburanti, aggravate dalla spinta inflattiva verificatasi nel corso del corrente anno;
- questo comune, acquisendo ulteriori quote di partecipazione, intende rafforzare il ruolo della società in house providing, nell'ambito della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, razionalizzandone e migliorandone i servizi, attuando quanto previsto dal Cantiere 11 del Piano industriale e Piano concordatario, avente ad oggetto la sostituzione e ammodernamento dei mezzi di raccolta, garantendo altresì minori costi gestionali e migliore capitalizzazione della Società;
- tali servizi ed attività rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del richiamato D. Lgs. N. 175/2016;
- i parametri sulla base dei quali è stabilito il compenso per i servizi svolti in favore dei soci sono puntualmente e analiticamente indicati nel contratto di affidamento del servizio stipulato con COSRAB, e i predetti parametri consentono la copertura dei costi di produzione di S.E.A.B. S.p.A. inerenti al servizio pubblico svolto, con un margine ragionevole di utile in rapporto al valore della produzione;
- la possibilità di mantenere lo stesso peso nell'esercizio del cosiddetto "controllo analogo", come previsto dallo statuto, permetterà di incidere, unitamente agli altri soci, nella gestione e nella programmazione delle attività in modo molto più pervasivo e concreto;
- la società S.E.A.B. S.p.A in esito all'aumento del capitale già deliberato potrebbe, nel rispetto del Piano industriale recepito dalla proposta concordataria approvata dai creditori e omologata dal Tribunale di Biella, e tenuto conto degli utili netti realizzati nei primi due anni di gestione concordataria, nonché degli utili prospettici ipotizzati nel predetto piano, garantire il recupero dell'investimento con potenziale capacità di generare utili e pertanto merita ulteriore sviluppo.

RITENUTO PERTANTO:

- strategico l'obiettivo di acquisire nuove azioni da S.E.A.B. S.p.A, naturale sviluppo delle attività intraprese per migliorare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio biellese, tenuto anche conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società;
- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno a S.E.A.B. S.p.A anche al fine di semplificare le attività di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'intervenuta definitiva omologazione del concordato preventivo cui S.E.A.B. S.p.A. è stata ammessa, consente di ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 14 D.Lgs. 175/2016, col raggiungimento dell'equilibrio finanziario in un lasso temporale inferiore al triennio;
- che l'aumento di capitale non è in alcun modo destinato a copertura delle perdite, dal momento che la società non versa, né ha mai versato, nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., né al pagamento di debiti pregressi;
- che le ragioni e le finalità sopra citate giustificano la scelta dell'investimento mediante acquisizione di ulteriori azioni ordinarie di S.E.A.B. S.p.A, anche dal punto di vista dell'efficacia dell'azione amministrativa derivante dall'affidamento in house e dal suo mantenimento negli esercizi futuri, potendo assicurare costi pro capite ad abitante quanto meno in linea con gli attuali, e comunque vantaggiosi rispetto alla media nazionale e medi rispetto a quella regionale, sia per costo/kg, sia per costo/abitante come risulta dai dati ISPRA, con possibilità di abbassamento dei costi a fronte dei risparmi di gestione conseguibili dal rinnovo del parco mezzi;
- compatibile l'intervento finanziario gravante sul bilancio del comune con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

CONSIDERATO che è stata esperita, a mezzo di pubblicazione di apposito avviso pubblico all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni, la consultazione pubblica sulla proposta di deliberazione prevista dall'art. 5 del Dlgs 175/2016, **senza/con** ricezione di osservazioni da parte di terzi soggetti;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non necessita di essere trasmessa all'esame della Corte dei Conti per ottenerne il "parere" ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP, in quanto la giurisprudenza contabile ha già concordemente escluso dall'ambito di applicazione della norma l'aumento di capitale, poiché tale operazione non determina "il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all'Ente pubblico" (Sez. Lombardia n. 171/2022/PASP) e, altresì, come chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Riunite del 23 novembre 2022, n. 19 "l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"(Sez. riun. n. 19/2022/QMIG);

Visto

- il parere tecnico reso dal Responsabile del Servizio ed il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
- il parere positivo del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare l'acquisto di n. 6.200 nuove ulteriori quote di partecipazione nella Società S.E.A.B. S.p.A, per un valore nominale pari all'importo di € 6.200,00;
2. Di precisare che la Società SEAB SPA dovrà rispettare quanto risulta dal piano concordatario e pertanto che l'aumento di capitale è destinato unicamente a investimenti, e in specie al rinnovo del parco mezzi della Società e che in nessun modo sarà destinato, anche solo in parte, al pagamento dei debiti concorrenti;
3. Di dare atto che a seguito dell'acquisto di cui al punto 1, complessivamente le quote di partecipazione del Comune di Benna (già possedute 1240+6.200 e di nuova acquisizione 6.200) sono n. 13.640, per un valore complessivo di € 13.640,00;

4. Di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale pro tempore, per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
5. Di dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario per la successiva assunzione dell'impegno di spesa derivante dalla sottoscrizione per l'aumento di Capitale Sociale per la somma di € 6.200,00, che trova imputazione al capitolo 8990/1/1 in conto competenza sul corrente bilancio di previsione esercizio 2023 che presenta la sufficiente disponibilità;
6. Di dare atto che è stata esperita, a mezzo di pubblicazione di apposito avviso pubblico all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni, la consultazione pubblica sulla proposta di deliberazione prevista dall'art. 5 del Dlgs 175/2016, **senza/con ricezione** di osservazioni da parte di terzi soggetti.
7. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016.
8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 Del D.lgs. 267/2000 per consentire la pronta esecuzione degli atti conseguenti.